Nel procedimento 183-73,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra

OSRAM GMBH, Monaco,

e

OBERFINANZDIREKTION FRANKFURT,

domanda vertente sull'interpretazione delle voci doganali 70.11, 85.20 e 70.21 della tariffa doganale comune, in merito alla classificazione di taluni riflettori destinati alla fabbricazione di lampade,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen (relatore), presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate in virtù dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. possono essere riassunti come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Nel giugno 1969, la società Osram chiedeva all'Oberfinanzdirektion (Direzione superiore delle finanze) di Francoforte un parere vincolante in merito alla classificazione doganale di taluni riflettori e lenti in vetro compresso, destinati alla fabbricazione di riflettori da vetrina, di lampade a raggi infrarossi per scopi terapeutici, agricoli o industriali, e di lampade per flash. I riflettori, di forma conica, sono aperti ad entrambe le estremità. Dopo la lucidatura dell'interno dei riflettori ed il montaggio degli elementi interni della lampada, le lenti vengono

unite ai riflettori mediante saldatura stagna. Si procede infine all'immissione di gas inerte nella lampada ed all'applicazione di uno zoccola a vite.

Nel parere, rilasciato l'11 agosto 1970, l'Oberfinanzdirektion classificava i prodotti sotto la voce 70.21 della tariffa doganale comune (TDC, v. regolamento n. 950/68, GU n. L 172, del 22 luglio 1968, pag. 1, modificata dal regolamento n. 1/73, GU n. L 1, del 1° gennaio 1973, pag. 1).

La società Osram presentava reclamo avverso tale parere, chiedendo che i riflettori fossero classificati sotto la voce 70.11 — o, in subordine, sotto la voce 85.20-D — e le lenti sotto la voce 85.20-D. L'Oberfinanzdirektion respingeva il reclamo, e la Osram presentava allora ricorso dinanzi al Bundesfinanzhof.

2. Le voci della TDC in questione sono le seguenti:

Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro.

70.11: Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili 18 %

70.21: Altri lavori di vetro. 21 %

Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici: materiali destinati ad usi elettrotecnici.

85.20: Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi): lampade ad arco, lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione di luce-lampo;

A. .....

B. .....

C. .....

D. Parti e pezzi staccati (dopo il 1° gennaio 1972: 85.20-C) 15 %

(Le percentuali rappresentano le aliquote dei dazi autonomi. Le aliquote dei dazi convenzionali sono molto inferiori ma rispettano le stesse proporzioni).

3. Il Bundesfinanzhof ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Che cosa si intenda con l'espressione «ampolle di vetro» di cui alla voce 70.11 della TDC.
2. Che cosa si intenda con l'espressione «ampolle di vetro aperte e non finite» di cui alla medesima voce.
3. Se gli oggetti di vetro, di forma conica ed aperti alle due estremità, rientrino nella suddetta definizione o siano invece da classificare sotto le voci 85.20 o 70.21 della TDC.

Nell'ordinanza di rinvio, il Bundesfinanzhof ha dichiarato fra l'altro:

«Poichè i riflettori servono, come le lenti, alla produzione di lampade elettriche, sembrerebbe naturale, a prima vista, classificarli, come componenti di tali lampade, sotto la voce 85.20-D della TDC. Ma se essi vengono considerati come lavori di vetro ai sensi della voce 70.11, una tale soluzione non è più possibile, perché in forza della nota 1 b) al capitolo 85 tali lavori sono esclusi dal suddetto capitolo.

La soluzione della controversia dipende perciò, in primo luogo, dalla questione del se riflettori siano "ampolle di vetro, aperte, non finite" nel senso di cui alla voce 70.11 della TDC. La soluzione non può però essere trovata, se prima non si è definita la portata dell'espressione "ampolle di vetro" (Glaskolben). Una definizione di tale concetto non è reperibile nel diritto comunitario. ... Nel linguaggio comune si intende per "ampolla" (Kolben) un oggetto spesso e rotondo, fornito di un gambo. Il termine viene tuttavia adoperato in diversi settori specializzati con significati più precisi e assai differenziati ... Per concludere, la sostanza del problema consiste, nel presente caso, nell'interrogativo se prodotti del tipo dei riflettori siano da considerare "ampolle", nonostante il fatto che sono

aperti non solo ad una, bensì ad entrambe le estremità. Se si ammette che essi diventano ampolle soltanto con la saldatura delle lenti, allora le disposizioni del capitolo 85 non vietano di considerarli, al pari delle lenti, parti di una lampada elettrica e di classificarli sotto la voce 85.20-D della TDC. Le spiegazioni relative alla TDC ... osservano alla voce 85.20, sotto le note esplicative nn. 38 e 39, che nella suddetta voce non rientrano "parti di vetro per ampolle e tubi di lampade elettriche (voce 70.21 della TDC)". Queste spiegazioni, non essendo nemmeno esse norme giuridiche vincolanti, non possono portare alla conclusione che i riflettori vanno classificati sotto la voce 70.21 della TDC anziché sotto la voce 85.20-D.»

4. L'ordinanza 16 ottobre 1973 del Bundesfinanzhof è pervenuta in cancelleria il 19 novembre 1973.

La Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. J. Amphoux, in qualità di agente — assistito dal sig. D. Oldekop, consigliere giuridico della Commissione — e la società Osram, rappresentata dai sigg. W. Zimmermann e P. Haase, hanno depositato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

II — Osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto

La *società Osram* sostiene che le versioni inglese e francese delle voci doganali confermano la sua tesi, secondo le quali i prodotti in questione — bulbi di riflettori (riflettori) e vetri di copertura (lenti) — vanno classificati come «ampolle», di cui alla voce 70.11. Bulbi e verti di copertura sono chiaramente elementi tra loro complementari, che costituiscono la parte in vetro della lampada ad incandescenza. Di norma, le due parti vengono sempre importate contemporaneamente, anche se sotto forma di elementi separati.

La voce 70.11 nella versione francese viene definita «ampoules et tubes électriques ouverts, non finis», nella versione tedesca «offene unfertige Glaskolben und offene bearbeitete Glasröhren, ohne Ausrüstung». Il testo inglese dà dei prodotti in questione una definizione molto più ampia usando il termine «glass envelopes» (involucri di vetro). Fattore comune delle tre versioni è il fatto che tali prodotti (Kolben/ampoules/glass envelopes/bulbs) devono servire per la fabbricazione di «lampade e tubi elettrici ed altri oggetti simili». Il requisito essenziale non è pertanto costituito dalla forma dei pezzi, ma semplicemente dalla loro funzione di involucro di vetro nelle lampade elettriche.

È certo che i prodotti in causa costituiscono parte integrante delle lampade ad incandescenza. Se, quindi, la tesi della Osram fosse infondata, essi dovrebbero classificarsi come «elementi di lampade ad incandescenza» (voce 85.20), poiché «i lavori di vetro» di cui alla voce 70.11 (ampoules/Kolben e glass envelopes) sono i soli esclusi dal capitolo, in forza della nota esplicativa 1, b), del capitolo 85. È inconcepibile un ulteriore rinvio dalla voce 85.20 alla voce 70.21, desunto dalla definizione della voce 70.11 (altri lavori in vetro).

Secondo la Osram, la definizione di «ampolle», di cui alla voce 70.11, è in funzione dell'uso al quale esse sono normalmente destinate. Dall'analisi comparata delle nozioni di «ampolle di vetro», «aperte», «non finite», e di «glass envelopes»(involucri di vetro), si desume che il grado di finitura non influisce minimamente, di per sé, sulla classificazione di un'«ampolla».

La *Commissione* fa notare che le prime due questioni vertono sull'interpretazione della voce doganale 70.11. In sostanza, si tratta di stabilire se, quando l'involucro di vetro di una lampada sia composto da più elementi, (nella fattispecie, i riflettori e le lenti) la nozione di «ampolla» debba unicamente riferirsi all'involucro già montato, oppure possa designare

ciascuno — o qualcuno — degli elementi considerati separatamente.

Conformemente alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della TDC, occorre tener conto, in primo luogo, della descrizione della voce 70.11 e, in modo particolare, del testo inglese: «glass envelopes (including bulbs and tubes) for electric lamps, electric valves or the like».

La Commissione si richiama poi alle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles — e, in particolare, a quelle riguardanti la voce 70.11 — che precisano chiaramente le caratteristiche e le qualità oggettive dei prodotti classificati sotto questa voce. Tali note prescindono dai prodotti componenti gli articoli in questione e pongono invece l'accento sulla loro destinazione alla fabbricazione di lampade e tubi elettrici. Secondo il testo inglese, particolarmente chiaro in proposito, la voce 70.11 comprende qualsiasi involucro di vetro «per lampade, tubi e valvole elettriche e simili».

D'altro canto, però, dalla descrizione di tale voce e dalle relative note esplicative risulta chiaramente che in essa possono rientrare solo degli oggetti atti a costituire, da soli, l'involucro di vetro di una lampada. In altri termini, per essere classificato sotto la voce 70.11, un oggetto deve essere tale da poter assolvere da solo — una volta munito dei dispositivi necessari alla trasformazione dell'energia elettrica in raggi luminosi o di altra natura — la funzione propria dell'involucro di vetro in una lampada o in un tubo.

A corroborare tale tesi la Commissione invoca il parere sulla classificazione emanato dal Conseil de Coopération douanière in merito alle voce 85.21 (cfr. Raccolta dei pareri sulla classificazione, pag. MJ 1971 70.13-70.21).

La Commissione si chiede poi se parti di ampolle possano rientrare sotto la voce 70.11, che già comprende le ampolle intere. Questo sarebbe in sostanza il problema, posto dalla seconda questione del Bundesfinanzhof.

Dalla nozione «ampolle aperte, non finite» si desume che una ampolla o un involucro tubolare di vetro per lampade possono classificarsi sotto la voce 70.11, anche se si tratta di articoli incompleti rispetto agli involucri di vetro considerati sotto la stessa voce, oppure che possono diventare tali solo mediante ulteriori operazioni. È necessario, tuttavia, che essi soddisfino ad una condizione: in conformità ad una regola abitualmente seguita nell'applicazione della TDC, l'articolo incompleto o non finito deve — per rientrare sotto la stessa rubrica della nomenclatura tariffaria del prodotto completo o finito — presentarne già, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali (vedi attualmente la regola generale n. 2 a), per l'interpretazione della nomenclatura, nella TDC). È chiaro che, se un'ampolla è costituita dalla combinazione di più elementi di vetro, tutti di pari importanza, ma ancora privi delle caratteristiche essenziali del prodotto finale, nessuno di essi può rientrare sotto la voce 70.11. La nozione di «ampolla non finita» è ben distinta da quella di «parti di ampolla», come risulta dalla struttura generale e dalla terminologia della TDC. Stando alla nomenclatura di Bruxelles, la TDC fa una netta distinzione tra prodotti incompleti o non finiti e parti o pezzi staccati di un prodotto. Quando la tariffa vuole porre sullo stesso piano un dato articolo e le parti o i pezzi staccati dello stesso, lo fa esplicitamente.

In assenza di tale precisazione, la componente di un prodotto deve occupare una posizione autonoma nella nomenclatura e, se non è più esattamente classificata, rientra sotto la voce relativa al prodotto finito in cui sono raggruppati genericamente gli elementi eterogenei. Comunque, questo è il principio cui si è rifatto il Conseil de Coopération douanière in numerosi suoi pareri (vedi ad esempio la Raccolta dei pareri di classificazione, pag. M.J. 1966 73.11-73.13). A questo proposito, la Commissione cita inoltre le note esplicative della tariffa doganale delle CC.EE., relative alle voci 85.20-C (fino al 1. 1. 1972, n. 85.20-D) e

85.21-E. Tali note distinguono nettamente tra ampolle, involucri tubolari di vetro per lampade, tubi e valvole — di cui alla voce 70.11 — da una parte, ed elementi di vetro destinati alla fabbricazione di tali involucri — classificati sotto la voce 70.21 — dall'altra.

La Commissione, tuttavia, fa notare che la nuova regola generale n. 2, a), per l'interpretazione della nomenclatura — di cui alla TDC allegata al regolamento del Consiglio 20 dicembre 1971 n. 1 (GU n. L 1, del 1. 1. 1972, pag. 1) — dispone che «qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa ... comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale ... quando è presentato smontato o non montato». A questo punto ci si deve chiedere se gli elementi di vetro, quando sono importati tutti contemporaneamente, possano essere considerati come ampolle «presentate smontate».

La soluzione di cui sopra vale almeno, in ogni caso, per il periodo anteriore all'entrata in vigore del regolamento n. 1/72.

Quanto alla terza questione, la Commissione assume che le osservazioni finora svolte consentono di escludere la prima alternativa ivi proposta: i prodotti in causa non possono rientrare sotto la voce 70.11. Resta quindi da stabilire se essi possano classificarsi come parti o pezzi staccati di lampade, sotto la voce 85.20-D.

Stando alla lettera della descrizione di tale voce, data dalla TDC, la risposta dovrebbe essere affermativa: la voce 85.20-D comprende le parti e i pezzi staccati di lampada, senza distinguere se si tratti di elementi in vetro o meno. La sola esclusione è quella che risulta dalla nota 1, sub b), del capitolo 85, riguardante i lavori di vetro di cui alla voce 70.11. Si deve riconoscere, tuttavia, che tale classificazione conduce ad un risultato illogico, vale a dire ad alterare i rapporti tra le voci 85.20 e 70.11. Va considerato, infatti, che prima ancora di essere parti di lampade, gli oggetti in causa sono anzitutto delle parti dell'involucro di vetro di tali lampade. Ora, sarebbe strano che le parti di ampolle rientrino sotto la voce 85.20, mentre le ampolle stesse ne sono escluse. In realtà l'esclusione disposta dalla nota 1, sub b), del capitolo 85 riguarda non solo gli oggetti di cui alla voce 70.11, ma anche gli elementi di cui tali oggetti si compongono, anche considerati come elementi autonomi che verranno riuniti solo al termine del procedimento lavorativo.

Escludere per le stesse ragioni dalla voce 85.20-D sia le parti di ampolla che le ampolle stesse, non significa negare che sotto questa voce rientrino, tra le parti e i pezzi staccati di lampade e tubi, delle parti in vetro. Invero, come risulta dalle note esplicative della TDC, si tratta unicamente di «parti in verro ... da applicarsi all'interno delle lampade o dei tubi».

Le stesse note precisano, d'altronde, che «sono esclusi invece da tale voce ... gli elementi di vetro destinati a costituire l'involucro delle lampade o dei tubi (70.21)».

La Commissione si richiama inoltre al parere del Conseil de Coopération douanière in merito alla voce 85.21.

In conclusione, gli oggetti di cui trattasi possono solo essere classificati sotto la voce residua che comprende gli «altri lavori di vetro», vale a dire la 70.21.

Conclusa la fase scritta, la società Osram, rappresentata dal dr. Schweickert, e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico, J. Amphoux, assistito dal sig. D. Oldekop, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 20 marzo 1974.

Tanto la Osram quanto la Commissione, rispondendo ad un quesito posto dalla Corte, hanno sottolineato l'importanza, nella fattispecie, della regola generale n. 2, sub a), per l'interpretazione della nomenclatura della TDC, in merito agli oggetti presentati smontati o non montati.

La *Commissione* ricorda che tale regola è stata inserita nella TDC il 1. 1. 1972. Richiamandosi alle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, essa sostiene che presupposto per l'applicazione della

regola è l'importazione contemporanea di tutti gli elementi. L'importazione dei pezzi singoli anziché dell'oggetto già montato si effettua soprattutto per esigenze pratiche relative all'imballaggio o al trasporto, non già per ragioni di fabbricazione propriamente detta, in quanto le operazioni di montaggio devono essere estremamente semplici.

Tali requisiti non sussistono nella fattispecie. Infatti, in primo luogo, l'importazione delle lenti e dei riflettori come pezzi staccati è giustificata da particolari esigenze di fabbricazione; inoltre, la saldatura rappresenta un procedimento molto più complesso di una semplice operazione di montaggio.

Secondo la Commissione, la prima frase della regola 2, sub a), relativa agli oggetti incompleti o non finiti, costituisce semplicemente la riconferma di un principio già vigente in precedenza, mentre la seconda — riguardante gli oggetti presentati smontati o non montati — estende a tutta la TDC una disciplina che, fino al 1972, valeva solo per taluni determinati capitoli.

La società Osram sostiene che la regola generale di interpretazione conferma la sua tesi, poiché precisa una situazione giuridica presistente.

Anche se, per esigenze tecniche, l'involucro di vetro ha dovuto essere scomposto in due parti, queste due parti costituiscono pur sempre un solo elemento, appunto l'ampolla.

La stessa Commissione, affermando nelle sue osservazioni che «sono le esigenze tecniche legate al funzionamento della lampada o del tubo suddetti a determinare le caratteristiche che l'oggetto in questione deve presentare per essere classificato sotto la voce 70.11», non fa che avvalorare la tesi della Osram.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni nell'udienza del 4 aprile 1974.

In Diritto

1 Con ordinanza 16 ottobre 1973, pervenuta in cancelleria il 19 novembre 1973, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, alcune questioni relative all'interpretazione di talune voci della tariffa doganale comune (in prosieguo: «TDC»).

2 Come si evince dall'ordinanza di rinvio, le suddette questioni sono state sollevate nel corso di una controversia relativa ad un parere vincolante («verbindliche Zolltarifauskunft») espresso l'11 agosto 1970 da un'autorità doganale tedesca in merito alla classificazione doganale di taluni riflettori e lenti di vetro compresso, destinati alla fabbricazione di speciali lampade elettriche.

3 Il procedimento di fabbricazione di queste lampade non richiede, contrariamente a quanto avviene per le lampade elettriche tradizionali, l'utilizzazione di un'ampolla di vetro finita. Si adoperano invece riflettori di vetro, di forma conica e aperti alle estremità, ai quali, dopo il montaggio dei filamenti elettrici, vengono saldate delle lenti che li chiudono.

Sulla prima e sulla seconda questione

4 Con le prime due questioni si chiede come vadano interpretati i termini «ampolle... di vetro, aperte, non finite» di cui alla voce 70.11 della TDC.

5 Dal testo della voce 70.11 nelle differenti versioni linguistiche si ricava ch'essa concerne non soltanto gli involucri di vetro utilizzati nella fabbricazione delle lampade elettriche secondo il procedimento tradizionale, bensì tutti gli involucri di vetro destinati alla fabbricazione di tali lampade, qualunque sia il procedimento seguito.

La predetta interpretazione trova conferma nelle note esplicative alla nomenclatura di Bruxelles, le quali lasciano chiaramente intendere che le caratteristiche e le proprietà oggettive dei prodotti ricadenti sotto la voce 70.11 consistono essenzialmente nella loro destinazione alla fabbricazione di lampade e tubi elettrici.

6 La voce 70.11, nelle varie versioni ufficiali anteriori al 1973, riguarda unicamente i prodotti «non finiti», espressione che va interpretata in conformità alla regola generale d'interpretazione 2a, primo periodo, del titolo I della TDC.

Secondo la suddetta regola, «qualsiasi riferimento ad un ogetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende questo ogetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito».

La questione del se i prodotti di cui è causa realizzino effettivamente i suddetti presupposti riguarda più l'applicazione che non l'interpretazione della TDC ed è, perciò, di competenza del giudice nazionale.

7 Benché sia vero che la nozione di prodotto non finito non può venir estesa ad ogni singola parte d'un dato prodotto, occorre tuttavia tener presente la regola generale d'interpretazione 2a, secondo periodo, del titolo I della TDC, secondo cui qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa «comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato».

La predetta disposizione si applica, come si evince dal suo testo, soltanto quando le parti non montate vengano sdoganate simultaneamente.

Occorre inoltre tener conto della corrispondente nota esplicativa alla nomenclatura di Bruxelles, secondo la quale va considerato come prodotto non montato «l'articolo i cui diversi elementi devono ancora essere montati sia con mezzi semplici..., sia mediante chiodatura o saldatura, a condizione tuttavia che si tratti effettivamente di semplici operazioni di montaggio».

Spetta al giudice nazionale stabilire se la saldatura delle lenti ai riflettori in esame risponda alle condizioni sopraenunciate.

8 I due periodi della regola d'interpretazione 2a del titolo I sono stati inseriti nella TDC, con effetto dal 1° gennaio 1972, in seguito ad una raccomandazione adottata dal *Conseil de Coopération douanière* in data 9 giugno 1970 ed accettata dagli Stati della Comunità con decisione del Consiglio 21 giugno 1971 (GU n. L 137, del 23 giugno 1971, pag. 10).

Si può osservare che le predette norme d'interpretazione sono state formulate per estendere all'intera tariffa una prassi interpretativa accolta in precedenza da disposizioni speciali; esse non costituiscono pertanto un'innovazione giuridica, ma si applicano anche alle importazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1972.

Sulla terza questione

9 Con la terza questione si chiede se degli oggetti di vetro, di forma conica e aperti alle due estremità, siano da classificare sotto la voce 70.11 o, invece, sotto le voci 85.20 o 70.21.

10 Come già s'è detto, spetta al giudice nazionale stabilire se gli oggetti di cui è causa possiedano in concreto i requisiti per venir classificati sotto l'una o l'altra voce. Alla Corte l'art. 177 del trattato CEE attribuisce unicamente la competenza ad interpretare le voci tariffarie.

11 La voce 70.21 comprende «altri lavori di vetro», mentre la voce 85.20 riguarda «lampade e tubi elettrici», ivi compresi «parti e pezzi staccati» (attuale punto C).

La nota 1b del capitolo 85 della tariffa esclude dal suddetto capitolo «i lavori di vetro della voce n. 70.11».

Di conseguenza, un prodotto che non ricada sotto la voce 70.11 può rientrare nelle voci del capitolo 85.

12 In base alla regola generale d'interpretazione n. 3a del titolo I, la voce più specifica deve avere la precedenza sulle voci di portata più generale.

La voce 85.20 («lampade e tubi elettrici...: parti e pezzi staccati») è più specifica della voce 70.21 («altri lavori di vetro»), che raggruppa tutti gli oggetti di vetro non considerati sotto altre voci.

La Commissione ha tuttavia osservato di aver emanato una nota esplicativa diretta ad escludere dalla voce 85.20-C gli «elementi in vetro destinati a costituire l'involucro di lampade o tubi (n. 70.21)».

Le note esplicative della Commissione, pur costituendo un importante strumento d'interpretazione della tariffa doganale comune, non possono modificarne il testo, del quale fanno parte integrante anche le note introduttive ai singoli capitoli.

13 La voce 85.20-C va pertanto interpretata nel senso ch'essa comprende gli oggetti di vetro destinati a costituire l'involucro delle lampade elettriche, qualora i medesimi non ricadano sotto la voce 70.11.

Sulle spese

14/15 Le spese sostenute dalla Commissione delle CC.EE. che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un in-

cidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi la decisione sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Bundesfinanzhof con ordinanza 16 ottobre 1973, afferma per diritto:

1° **L'espressione «ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti» di cui alla voce 70.11 della tariffa doganale comune va interpretata nel senso ch'essa comprende ogni oggetto di vetro destinato a costituire l'involucro di lampade e tubi elettrici, il quale presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali del prodotto completo o finito.**

2° **La voce 85.20-C della tariffa doganale comune va interpretata nel senso ch'essa comprende tutte le parti o pezzi staccati in vetro, che siano destinati a costituire l'involucro di lampade o tubi elettrici e che non ricadano sotto la voce 70.11.**

Lecourt Donner Sørensen Monaco Mertens de Wilmars
Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'8 maggio 1974.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt